



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DE POLI e CASINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018**

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica purtroppo divenuta in Italia poco frequente e, tuttavia, indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia.

Per gli studenti di medicina e chirurgia è infatti molto importante e, in alcuni casi, indispensabile fare pratica di dissezione, soprattutto per quel che concerne lo studio dell'anatomia, tuttavia l'unico modo per poterlo fare è quello di recarsi in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici.

Il presente disegno di legge è reso necessario da una normativa vigente purtroppo non del tutto chiara né esaustiva. La normativa di riferimento è costituita dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte», nonché dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti». Purtroppo, la normativa a cui si fa riferimento non disciplina né il percorso della donazione dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice, né la salvaguardia del principio dell'autodeterminazione e delle conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso.

Per colmare questa lacuna e per venire incontro a tali esigenze, negli ultimi anni si sono succedute numerose iniziative parlamentari sollecitate da istituzioni scientifiche,

universitarie e associative, che hanno tentato di dare una definizione normativa alla libera scelta dei cittadini dell'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e alla fruizione scientifico-didattica dello stesso nei centri competenti.

L'obiettivo che si intende raggiungere con il presente disegno di legge è quello di dare ai cittadini la possibilità di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, dando così la possibilità di studiare tutte quelle malattie di cui non si conosce la natura e su cui è difficile la ricerca scientifica, ma su cui tale ricerca potrebbe impegnarsi maggiormente, attraverso la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.

Il testo in esame si compone di otto articoli.

L'articolo 1 disciplina la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

L'articolo 2 stabilisce le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono essere espressi in maniera chiara e inequivocabile e per iscritto.

L'articolo 3 dispone in merito alla formazione e alla promozione dell'informazione ai cittadini.

L'articolo 4 stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non può avvenire a fini di lucro.

L'articolo 5 determina le modalità e i tempi di attuazione della legge.

L'articolo 6 istituisce il registro per l'utilizzo dei cadaveri.

L'articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo *post mortem*, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, dei soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge, nonché dei soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

2. La donazione del corpo *post mortem* è informata a principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

## Art. 2.

*(Manifestazione del consenso)*

1. I cittadini che intendono donare il proprio corpo per le finalità di cui all'articolo 1 devono esprimere tale volontà in modo chiaro e inequivocabile, con una dichiarazione scritta, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l'uso che si farà del loro corpo, precisando anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione. La dichiarazione di volontà può essere revocata in qualsiasi momento.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è espresso dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

*(Promozione dell'informazione ai cittadini)*

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

*(Donazione del corpo post mortem)*

1. La donazione del corpo *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali elargizioni effettuate da privati a fini di studio, di ricerca scientifica o di formazione mediante l'utilizzo delle salme sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 5.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, individuando in particolare:

a) le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia ovvero per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

b) le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di tutela pubblica;

c) le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere ai fini della presente legge.

#### Art. 6.

##### *(Istituzione del registro per l'utilizzo dei cadaveri)*

1. Presso le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è istituito il registro per l'utilizzo delle salme per fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, nel rispetto del corpo umano.

#### Art. 7.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



€ 1,00